



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N: 31 DEL 14-06-2021

Oggetto: Provvedimenti interdizione veicolare temporanea dal 19/06/2021 al 12/09/2021 in Piazza Dante

IL SINDACO

Considerato che nei mesi estivi, il nostro Comune è meta di turisti e che pertanto il centro è interessato dalla presenza di numerosi pedoni;

Valutato che nel periodo oggetto del presente provvedimento la piazza si ripopola di famiglie con bambini e persone con disabilità;

Considerato che Piazza Dante è luogo adatto allo svolgimento di incontri pubblici e/o manifestazioni;

Ritenuto necessario consentire una migliore fruibilità della Piazza Dante, centro del paese, favorendo una più contenuta circolazione dei veicoli;

Valutata l'esigenza di provvedere ad una limitazione temporanea della viabilità nella zona piazza Dante con l'obiettivo di adeguarla alle esigenze di mobilità e di sicurezza dei cittadini;

Sentite altresì le esigenze rappresentate dalla popolazione in generale;

Considerato che trattasi di provvedimento transitorio avente lo scopo di garantire le esigenze di mobilità, sicurezza e incolumità pubblica, nel periodo di maggiore ripopolazione del territorio;

Considerato che i provvedimenti di cui alla presente ordinanza sono stati già adottati in passato ed hanno garantito i risultati auspicati in ordine agli obiettivi indicati;

Considerato che anche in virtù di quanto sopra detto sarà favorita la richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi esistenti in zona, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle misure connesse all'emergenza COVID-19, come previsto nei relativi protocolli;

Valutato che per le ragioni di cui sopra, per tutti i giorni della settimana dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno seguente, si rende necessario istituire il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore non autorizzati e conseguentemente di sosta in piazza Dante dall'incrocio con piazzetta Regina Margherita di Savoia all'incrocio con via Cesare Battisti e dall'incrocio con via Baronessa Contarini all'incrocio con via Carabiniere Rollo; solo per coloro che risiedono in via Dabormida nel tratto compreso tra via Toselli e Piazza Dante (per i quali non vige il divieto di sosta in detto tratto di strada) ed per i residenti in Piazza Dante, sarà consentito il transito in passaggio da Piazza Dante direzione via Gagliano / via Cesare Battisti al fine di favorire loro l'uscita sia da via Dabormida sia da Piazza Dante;

Visto che il traffico può essere agevolmente deviato su itinerari alternativi;
Visto il D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Codice della Strada approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285 ss.mm.ii.;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 445;
Vista la L. 689 del 24 novembre 1981;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA

nel periodo compreso dal 19/06/2021 al 12/09/2021, per tutti i giorni della settimana, dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno seguente:

- il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore non autorizzati e conseguentemente di sosta, in Piazza Dante dall'incrocio con piazzetta Regina Margherita di Savoia all'incrocio con via Cesare Battisti e dall'incrocio con via Baronessa Contarini all'incrocio con via Carabiniere Rollo;
- il divieto di accesso in via Dabormida nel tratto compreso tra via Toselli e Piazza Dante.

AUTORIZZA

- al transito veicolare ed alla sosta in via Dabormida nel tratto compreso tra via Toselli e Piazza Dante ed il transito veicolare da via Dabormida in direzione via Galliano / via Cesare Battisti a coloro che risultano essere residenti nel tratto di via Dabormida compreso tra via Toselli e Piazza Dante, nonché il transito veicolare da Piazza Dante per i residenti in piazza Dante al fine di consentirne l'uscita sia da via Dabormida sia da Piazza Dante.

Detti mezzi dovranno essere muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio preposto, e dovrà essere esposta in modo ben visibile sul cruscotto o lunotto anteriore del veicolo.

- dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00, il transito ai mezzi utilizzati per le operazioni di carico e scarico merci a servizio dei pubblici esercizi e/o esercizi commerciali ubicati nell'area interdetta alla circolazione veicolare, con sosta consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci;

RENDE NOTO

- che le limitazioni di cui al presente atto valgono per ogni tipo di veicolo ad esclusione dei veicoli in servizio di emergenza; delle forze di polizia; i velocipedi (ex art. 50 "Nuovo codice della strada" decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni); i veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti urbani (limitatamente al servizio); i veicoli dotati di contrassegno destinati al servizio di persone con limitate capacità motorie (limitatamente alla circolazione per l'accompagnamento in piazza della persona, senza sosta del veicolo).
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), giorni termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
- il presente provvedimento ha validità esclusivamente nell'arco temporale sopra indicato, di guisa che dopo il 13/09/2020 verrà ripristinata la disciplina viabilistica in atto già disposta con ordinanza n. 45/2015.
- i divieti, gli obblighi e le limitazioni citate saranno resi noti mediante l'installazione di appositi segnali stradali come previsto dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione.
- le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli del vigente Codice della Strada.

DISPONE

Che gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, facciano osservare la presente Ordinanza.

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione prevista dal Codice della Strada e dalla normativa vigente in materia.

- che la presente Ordinanza venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per il tempo previsto dalla Legge, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati;
- Che altra copia venga trasmessa per quanto di competenza:
 - All'Ufficio Tecnico;
 - Al Comando Polizia Locale;
 - Al locale Comando Stazione Carabinieri.

Dalla Residenza Municipale, li 14-06-2021

F.to

IL SINDACO
F.to MENOZZI Paolo

